

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

336/2026/R/EEL

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL BIENNIO 2027-2028, NONCHÉ MODIFICHE AL TIV E ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 262/2026/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3 (di seguito: decreto legislativo 3/26);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto 25 agosto 2022);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 265 (di seguito: decreto 23 luglio 2024);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione 337/07) e l’Allegato A recante “*Disposizioni per l’erogazione del servizio di vendita dell’energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007*”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 526/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2019, 103/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 37/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 328/2024/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 1° ottobre 2024, 388/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 388/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2026, 262/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2026/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2024-2027 (di seguito: TIT);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 332/2024/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 332/2024/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di Rete) predisposto da Terna e, in particolare, l’Allegato A.61, recante “Regolamento del sistema di garanzie di cui alla Sezione 4-28.2 del TIDE”.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di salvaguardia per assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti finali che non avevano diritto al servizio di maggior tutela di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 e che si trovavano senza un fornitore nel mercato libero o che, all’indomani della liberalizzazione, non avevano ancora scelto il proprio fornitore; in particolare, possono accedere al servizio in questione i clienti titolari unicamente di punti di prelievo connessi in media o alta/altissima tensione e i clienti non domestici che, pur essendo titolari di punti di prelievo in bassa tensione, hanno più di 50 dipendenti e/o un fatturato (o totale di bilancio) almeno pari a 10 milioni di euro annui;
- il medesimo articolo 1, comma 4, del decreto-legge 73/07 ha previsto che:
 - i. il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero;
 - ii. l’allora Ministro dello Sviluppo economico emanasse indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adottasse disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno i requisiti;

- in attuazione di quanto disposto *sub ii.*, il decreto 23 luglio 2024, che da ultimo ha riordinato le disposizioni dei previgenti decreti 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010, ha previsto che il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia sia pari a 2 anni e ha stabilito le modalità e i criteri per assicurare il medesimo ai clienti che ne hanno diritto, demandando, tra l'altro, all'Autorità di definire:
 - a. le aree territoriali con riferimento alle quali un esercente effettua il servizio di salvaguardia;
 - b. le modalità, i tempi e i criteri per la messa a disposizione ai soggetti che partecipano alle procedure concorsuali dei dati relativi ai clienti serviti in salvaguardia;
 - c. le modalità e le tempistiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali, individuando tra l'altro i requisiti minimi che i partecipanti devono attestare di possedere per essere ammessi a partecipare alle predette procedure;
 - d. le condizioni di erogazione del servizio;
 - e. un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili, sostenuti dagli esercenti il servizio in parola, relativi ai clienti finali non disalimentabili (di seguito: meccanismo di reintegrazione), per i quali l'esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture del servizio;
- il medesimo decreto 23 luglio 2024 ha, inoltre, adeguato la disciplina, a partire da gennaio 2025, sia alle modifiche della regolazione del servizio di dispacciamento, oggetto del TIDE, sia alla rimozione del PUN, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 210/21;
- in particolare, con riferimento alle condizioni economiche del servizio, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto 23 luglio 2024, prevede che all'esercente il servizio di salvaguardia sia riconosciuto, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione:
 - a. un corrispettivo *“pari alla somma tra il valore del parametro offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali [parametro Ω], il valore assunto dalla media aritmetica mensile del prezzo del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica della corrispondente zona di mercato rilevante e la componente compensativa applicata all'utente del dispacciamento, per ciascuna fascia oraria;*
 - b. *la somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dall'esercente la salvaguardia con riferimento ai punti di prelievo e relativi al servizio di dispacciamento, all'onere netto per l'approvvigionamento della capacità e alle reintegrazioni relative al servizio di salvaguardia, fatta eccezione per i corrispettivi di sbilanciamento di cui alla Sezione 1-21 del TIDE e i corrispettivi di neutralità di cui alla Sezione 1-23 del TIDE”;*
- da ultimo, il decreto legislativo 3/26, modificando il decreto legislativo 210/21, ha introdotto l'obbligo, in capo ai fornitori dei servizi di ultima istanza (incluso quindi il presente servizio di salvaguardia), di inviare ai clienti per cui si attivi il servizio, una comunicazione relativa ai termini e condizioni del servizio medesimo a mezzo di

posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione del quadro normativo richiamato al precedente gruppo di considerati, l'Autorità ha adottato dapprima la deliberazione 337/07, con cui sono state disciplinate, all'Allegato A, le modalità e le tempistiche per l'espletamento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, tra cui i requisiti minimi che i partecipanti avrebbero dovuto rispettare per prendervi parte nonché le informazioni pre-gara che sono messe loro a disposizione, in coerenza con quanto previsto dall'originario decreto 23 novembre 2007; tali disposizioni sono state nel tempo riviste, in occasione delle varie procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia che si sono susseguite nei periodi di assegnazione successivi al primo e, da ultimo, con la deliberazione 388/2024/R/eel, è stata adottata la disciplina attualmente vigente, che ha confermato l'impianto regolatorio previgente, ancorché con alcune revisioni ad aspetti puntuali della regolazione, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto 23 luglio 2024;
- il Titolo IV del TIV definisce, inoltre, le condizioni di erogazione del servizio in questione, le misure per consentire l'operatività dei nuovi esercenti al momento del passaggio dei clienti tra un periodo di assegnazione e quello successivo e i meccanismi di compensazione a favore degli esercenti;
- in particolare, con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio, la deliberazione 388/2024/R/eel ha:
 - i. chiarito che, a partire dal 1° gennaio 2025 in concomitanza con il superamento del PUN, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto 23 luglio 2024, i clienti finali riforniti in salvaguardia continueranno a pagare corrispettivi del tutto analoghi a quelli previgenti in quanto il prezzo pagato dal cliente finale a copertura dei costi di acquisto dell'energia è pari alla media mensile per ciascuna fascia oraria del PUN Index GME, maggiorato del parametro Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali e differenziato per ciascuna area territoriale;
 - ii. rivisto parzialmente il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi ai clienti non disalimentabili di cui all'articolo 57 del TIV, con riferimento agli oneri ammessi alla compensazione in caso di morosità, prevedendo, nella formula di quantificazione degli oneri riconosciuti, per il periodo di esercizio 2025-2026, che la penalizzazione, in caso di limitata efficacia nel recupero crediti, fosse fissata a un livello inferiore rispetto a quello previgente alla crisi energetica del 2022, tenendo conto del graduale riallineamento dei prezzi all'ingrosso a valori di mercato ordinari;
 - iii. confermato l'operatività del meccanismo di compensazione del rischio profilo, di cui all'articolo 59 del TIV, adeguandolo, al fine di tener conto delle evoluzioni normative afferenti al superamento del PUN da gennaio 2025 e della successiva definizione di prezzi all'ingrosso quart'orari;

- con riferimento alle modalità di assegnazione del servizio di salvaguardia, la citata deliberazione ha confermato integralmente quanto previsto dalla regolazione allora vigente di cui alla deliberazione 337/07, compreso il meccanismo d'asta a turno unico, e ha altresì:
 - i. identificato nove aree territoriali per l'erogazione del servizio, modificando parzialmente la configurazione preesistente, nel rispetto dei criteri di identificazione di cui al decreto 23 luglio 2024;
 - ii. rivisto alcuni requisiti di solidità economico-finanziaria e i requisiti gestionali alla luce di quelli richiesti per l'iscrizione nell'elenco venditori di energia elettrica di cui al decreto 25 agosto 2022;
 - iii. escluso la partecipazione alle procedure concorsuali delle società che si trovino in stato di concordato preventivo anche se in condizioni di continuità aziendale, senza alcuna deroga;
 - iv. introdotto, in analogia con gli altri servizi di ultima istanza, un'asta di riparazione a turno unico, aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere di assegnare le aree per cui l'asta sia andata deserta.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- fino al 31 dicembre 2026, al fine di tenere separata traccia delle transazioni e della programmazione relativa ai prelievi inerenti al servizio di salvaguardia, gli esercenti tale servizio sono tenuti a stipulare due distinti contratti di dispacciamento di prelievo, uno relativo alle unità di consumo nella titolarità di clienti finali riforniti nel servizio di salvaguardia e uno relativo alle unità di consumo nella titolarità degli altri clienti finali nella loro responsabilità;
- dall'1 gennaio 2027, per effetto del combinato disposto delle disposizioni di cui alle Sezioni 4-2.5.2 "Tipologie delle UC" e 4-9.4.2 "Unità Virtuali Zonali (UVZ)" del TIDE, ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia e all'assegnazione del diritto e dell'impegno a immettere e a prelevare saranno introdotti, all'interno dello stesso contratto di dispacciamento e all'interno della stessa zona d'offerta, aggregati di unità di consumo (UVZ di consumo) separati per le unità riferite ai clienti finali riforniti nel servizio di salvaguardia.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare la configurazione delle aree territoriali attualmente prevista dall'Allegato A alla deliberazione 388/2024/R/eel, in considerazione del fatto che, dalle analisi effettuate sui dati messi a disposizione dagli attuali esercenti la salvaguardia, non emergono sostanziali elementi di discontinuità rispetto alla situazione attuale che comportino una revisione dell'attuale configurazione;
- per le medesime ragioni di cui sopra, confermare l'attuale disciplina del servizio di salvaguardia di cui all'Allegato A alla deliberazione 388/2024/R/eel con particolare riferimento, ai requisiti di partecipazione, alle informazioni da mettere a disposizione

dei partecipanti alle procedure concorsuali prima dello svolgimento delle stesse, alle modalità e tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali nonché alle garanzie che devono essere versate sia per l'ammissione alle procedure sia in caso di assegnazione delle aree;

- con riferimento alle condizioni di erogazione del servizio, confermare integralmente l'attuale disciplina di cui al TIV, incluse le modalità di operatività dei vigenti meccanismi di compensazione a favore degli esercenti la salvaguardia, prevedendo, con specifico riferimento al meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili relativi ai clienti non disalimentabili, che anche per il prossimo biennio, nella formula di quantificazione degli oneri riconosciuti, la penalizzazione, in caso di limitata efficacia nel recupero crediti, sia mantenuta al medesimo livello di quello attuale, tenendo conto dell'incertezza e della volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica imputabili alla presente congiuntura internazionale;
- in merito agli obblighi informativi a carico degli esercenti verso i clienti finali, precisare, all'articolo 4 del TIV, che, in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 3/26, la comunicazione che gli esercenti devono inviare ai clienti per cui si attivi il servizio in questione deve essere loro trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- con riferimento all'operatività degli esercenti il servizio di salvaguardia, rimuovere l'obbligo, in capo a questi ultimi, di stipulare un contratto di dispacciamento separato per i prelievi relativi al servizio di salvaguardia, in quanto dal 1° gennaio 2027 la separazione fra le unità di consumo riferite ai clienti finali riforniti nel servizio in questione e le altre unità di consumo è garantita dal TIDE nell'ambito del medesimo contratto di dispacciamento;
- apportare le necessarie modifiche al TIV e all'Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel in coerenza con quanto disposto dalla presente deliberazione;
- non sottoporre a consultazione gli interventi regolatori oggetto della presente deliberazione, come consentito dall'articolo 1, comma 3 della deliberazione 649/2014/A, in quanto confermano l'attuale disciplina del servizio di salvaguardia, già sottoposta a precedente consultazione nell'ambito del documento per la consultazione 332/2024/R/eel

DELIBERA

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 388/2024/R/eel, con l'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di apportare le seguenti modifiche al TIV:
 - a) all'articolo 1:
 - i. al comma 1.1, nella definizione di “**procedure concorsuali**”, lettera a), le parole “388/2024/R/eel” sono sostituite dalle parole “336/2026/R/eel”;

- ii. al comma 1.1, la definizione di “**deliberazione 388/2024/R/eel**” è sostituita dalla seguente definizione:
“**deliberazione 336/2026/R/eel** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2026, 336/2026/R/eel;”;
 - iii. prima della definizione di “**Codice di condotta commerciale**” è aggiunta la seguente definizione:
“**deliberazione 58/2026/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2026, 58/2026/R/eel;”;
 - b) all’articolo 4:
 - i. al comma 4.11, dopo le parole “cliente finale” sono aggiunte le parole “, a mezzo di posta elettronica o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,”;
 - ii. il comma 4.13 è abrogato;
 - c) all’articolo 55, comma 55.3 le parole “comma 5.6, della deliberazione 388/2024/R/eel” sono sostituite dalle parole “comma 5.4, della deliberazione 336/2026/R/eel”;
 - d) all’articolo 56, comma 56.1 e comma 56.11 e all’articolo 58, comma 58.1, le parole “388/2024/R/eel” sono sostituite dalle parole “336/2026/R/eel”;
 - e) all’articolo 56:
 - i. il comma 56.2, primo capoverso, è sostituito dal seguente:
“56.2 Ai fini dell’adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia l’ammontare delle relative garanzie finanziarie per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell’ambito territoriale della medesima impresa.”;
 - ii. al comma 56.3, le parole “Ai fini di quanto previsto al comma 4.13,” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini dell’adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento,”;
 - f) all’articolo 57, comma 57.20, le parole “per il periodo di esercizio della salvaguardia 2025-2026” sono sostituite dalle parole “per i periodi di esercizio della salvaguardia 2025-2026 e 2027-2028”;
 - g) a far data dal 1° dicembre 2026, all’articolo 35, comma 35.6, all’articolo 42, comma 42.7, all’articolo 49, comma 49.7 e all’articolo 56, comma 56.7, le parole “allegati A e B alla deliberazione 487/2015/R/eel” sono sostituite dalle seguenti: “Allegato A1 alla deliberazione 58/2026/R/eel e Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel”;
3. di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel:
- a) all’articolo 1 al comma 1.1, la definizione di “**deliberazione 388/2024/R/eel**” è sostituita dalla seguente definizione:
“**deliberazione 336/2026/R/eel** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2026, 336/2026/R/eel;”;
 - b) all’articolo 4, il comma 4.13 è abrogato;

- c) all'articolo 42, comma 42.3, le parole "comma 5.6, della deliberazione 388/2024/R/eel" sono sostituite dalle parole "comma 5.4, della deliberazione 336/2026/R/eel";
 - d) all'articolo 43, comma 43.1 e comma 43.11 e all'articolo 45, comma 45.1, le parole "388/2024/R/eel" sono sostituite dalle parole "336/2026/R/eel";
 - e) all'articolo 43:
 - i. il comma 43.2, primo capoverso è sostituito dal seguente:
"43.2 Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di trasporto, ciascuna impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia l'ammontare delle relative garanzie finanziarie per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:";
 - ii. al comma 43.3, le parole "Ai fini di quanto previsto al comma 4.13," sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini dell'adeguamento delle garanzie relative al contratto di dispacciamento,";
 - f) all'articolo 44, comma 44.20, le parole "per il periodo di esercizio della salvaguardia 2025-2026" sono sostituite dalle parole "per i periodi di esercizio della salvaguardia 2025-2026 e 2027-2028";
 - g) all'articolo 35, comma 35.6 e all'articolo 43, commi 43.7 e 43.8 le parole "Allegato A" sono sostituite dalle parole "Allegato A1";
- 4. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento siano efficaci dalla data di pubblicazione del medesimo, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, lettere da a) a f) che hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027;
 - 5. di trasmettere la presente deliberazione all'Acquirente unico e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - 6. di pubblicare la presente deliberazione, l'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, il TIV e l'Allegato A alla deliberazione 262/2026/R/eel, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua